NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 5

Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo

Ai fini dell'inquadramento nei livelli del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tal fine sara' adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nei livelli secondo, quarto, sesto e settimo a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive. E' soppresso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, e' corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'art. 2 del presente decreto, rispettivamente, per i livelli settimo, sesto, quarto e secondo. Lo stipendio del personale di cui al precedente comma e' soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento. Ai fini di quanto disposto dal primo comma del precedente art. 4, al predetto personale non di ruolo provvisto al 1 luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di trattamento complessivo di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo. Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a meta' l'anzianita' di servizio richiesta e conferendo la posizione iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potra' comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1 gennaio 1978 agli effetti giuridici ed a data anteriore al 1 luglio 1978 agli effetti economici.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163

Titolo	I — Personale dei ministeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-5-personale-del-ruolo-speciale-ad-esaurimento-e-non-di-ruolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it